

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5890]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/796/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica in Gran Bretagna, è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e abroga la decisione 2007/552/CE ⁽⁴⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta alla malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE.

(2) La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione, dalle aree ad alto e basso rischio della

Gran Bretagna elencate rispettivamente negli allegati I e II della medesima decisione («aree soggette a restrizioni»), di prodotti ritenuti sicuri che siano stati fabbricati, prima che il Regno Unito varasse le restrizioni, da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni oppure che siano stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(3) Mediante la decisione 2007/554/CE modificata dalla decisione 2007/664/CE la Commissione ha dettato norme per la spedizione di determinate categorie di carni da alcune aree elencate nell'allegato III della decisione 2007/554/CE così modificata, nelle quali non sia stato registrato alcun focolaio di afta epizootica per almeno 90 giorni prima della macellazione e che rispettino determinate condizioni specifiche.

(4) In base all'evoluzione della situazione zoonosanitaria nel Regno Unito e in particolare dei risultati della sorveglianza in corso, è ora possibile ampliare ulteriormente le aree di cui all'allegato II e ridurre l'area composta dalle unità amministrative di cui all'allegato I della decisione 2007/554/CE.

(5) La decisione 2007/554/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della decisione 2007/554/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2***Attuazione**

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽⁴⁾ GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/746/CE (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 24).

*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Le seguenti aree del Regno Unito:

1	2	3
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa
Inghilterra	41	Bracknell Forest Borough
	66	Slough
	76	Windsor and Maidenhead
	77	Wokingham
	138	Buckinghamshire County, distretto di: South Buckinghamshire
	148	Hampshire County, distretti di: Hart Rushmoor
	163	Surrey
	168	Greater London Authority, comuni di: Hillingdon Hounslow Richmond upon Thames Kingston upon Thames Ealing Harrow Brent Hammersmith and Fulham Wandsworth Merton Sutton

ALLEGATO II

Le seguenti aree del Regno Unito:

Gran Bretagna, ad eccezione delle aree di cui all'allegato I.

ALLEGATO III

Le seguenti aree dell'allegato I hanno lo status delle aree elencate nell'allegato III:

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
Inghilterra	41	Bracknell Forest	+	+	+	+	
	66	Slough	+	+	+	+	
	76	Windsor and Maidenhead	+	+	+	+	
	77	Wokingham	+	+	+	+	
	138	Buckinghamshire County, distretto di: South Buckinghamshire	+	+	+	+	
	148	Hampshire County, distretti di: Hart Rushmoor	+	+	+	+	
	163	Surrey County	+	+	+	+	
	168	Greater London Authority, comuni di: Hillingdon Hounslow Richmond upon Thames Kingston upon Thames Ealing Harrow Brent Hammersmith and Fulham Wandsworth Merton Sutton	+	+	+	+	
			+	+	+	+	
			+	+	+	+	

ADNS = codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B = carni bovine

S/G = carni ovine e caprine [carni di animali delle specie ovina e caprina]

P = carni suine [carni di animali della specie suina]

FG = selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG = selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica.»